

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

di concerto col Ministro dell' Interno

(RESTIVO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1969

Istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. — Per effetto della sentenza n. 55 del 1966 della Corte costituzionale (che ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme relative alla composizione dei consigli di prefettura, quali organi di giurisdizione contabile di primo grado a livello locale), nonchè di quella 9 aprile 1968, n. 33 (che ha dichiarato la incostituzionalità di alcune norme del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, istitutivo della Giunta amministrativa della Valle d'Aosta, cui nell'ambito regionale competeva anche la giurisdizione già dei predetti consigli), si è determinato un vuoto nell'ordinamento giuridico circa le garan-

zie giurisdizionali istituite a tutela della corretta gestione del denaro e dei beni degli enti pubblici locali, vuoto che deve essere necessariamente colmato.

L'unito disegno di legge è inteso appunto a colmare detta lacuna, attuando, al tempo stesso, il decentramento della giurisdizione contabile e dando alla materia dei conti e delle responsabilità più organico assetto, secondo i principi costituzionali.

Già, com'è noto, le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con giurisprudenza costante, hanno ritenuto che per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, la funzione giurisdizionale tipica in

materia di conti e di responsabilità contabile — precedentemente assolta dai consigli di prefettura — rientra oggi nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti, quale unica magistratura competente nella materia e che, di conseguenza, venuto meno il suddetto giudice di primo grado, nessun altro giudice può ad esso subentrare che non sia la stessa Corte dei conti, come razionale effetto dell'espansione della sua giurisdizione.

Questo indirizzo giurisprudenziale, ribadito in un parere emesso dalla stessa Corte dei conti nell'adunanza a sezioni riunite del 13 aprile 1967, ha trovato autorevole e definitiva conferma nella recente sentenza numero 2616 del 1968 della Corte di cassazione a sezioni unite la quale ha, tra l'altro, ritenuto che la Corte dei conti, in forza dell'articolo 103 della Costituzione la cui efficacia precettiva non è discutibile, ha acquisito « una competenza generale in materia di contabilità pubblica » ed ha perciò statuito che delle controversie, già devolute ai consigli di prefettura debba conoscere « la Corte dei conti quale giudice di primo grado, con appello contro le sue decisioni alle sezioni riunite ai sensi dell'articolo 67 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, esclusa la giurisdizione del giudice ordinario ».

Informandosi ai suaccennati principi direttivi l'articolo 1 del disegno di legge prevede, con un limitato adeguamento dell'assetto organizzativo già esistente, che le attuali delegazioni regionali della Corte dei conti assumano la denominazione di « sezioni regionali » e, ferme le norme che disciplinano l'attività di controllo in sede regionale, esercitino le funzioni giurisdizionali indicate nell'articolo 2; funzioni che, nella regione della Valle d'Aosta, vengono demandate ad una sezione regionale, all'uopo ivi istituita e, nella Regione siciliana, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

Le sezioni regionali hanno, a norma dell'articolo 2, giurisdizione in materia di conti e di responsabilità degli amministratori, impiegati ed agenti delle regioni e degli altri enti locali, così assorbendo, per que-

sti ultimi, accanto alla giurisdizione già propria dei consigli di prefettura, anche quella in materia di responsabilità amministrativa, attribuita al magistrato ordinario dall'articolo 265 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383. Questa norma, infatti, se poteva avere allora una giustificazione storica — come ha rilevato la citata sentenza 20 luglio 1968 delle sezioni unite della Corte di cassazione — per il carattere speciale e delimitato della giurisdizione dei consigli di prefettura, più non si armonizza ora con il sistema organico della giurisdizione contabile, quale viene ad atteggiarsi per effetto della nuova legge che conferisce ad esso carattere di generalità secondo le linee segnate dalla Carta costituzionale.

L'articolo 3 disciplina la composizione delle sezioni regionali e prevede ovviamente l'istituzione presso ciascuna di esse dell'ufficio del pubblico ministero. Per la destinazione dei magistrati a ciascuna sezione regionale si richiede il consenso degli interessati, ma si ammette, per far fronte alle esigenze dei servizi, la possibilità di disporre il movimento d'ufficio seguendo un criterio obiettivo e predeterminato dalla stessa legge, che è quello della minore anzianità di qualifica.

L'articolo 4, in conseguenza del proposto decentramento, concentra in un'unica sezione la competenza nelle materie di contabilità pubblica spettante promiscuamente, nel sistema in atto, alla prima ed alla seconda sezione giurisdizionale.

L'articolo 5 regola lo svolgimento del giudizio d'appello avverso le decisioni delle sezioni regionali e della sezione giurisdizionale menzionata nell'articolo 4.

L'articolo 6 stabilisce che, fino a quando non saranno istituiti gli organi regionali di controllo previsti dall'articolo 130 della Costituzione, i conti delle istituzioni ed enti locali soggetti a giudizio sono sottoposti per la verifica in via amministrativa ad una apposita Commissione costituita presso la prefettura di ogni capoluogo di regione e composta da un funzionario del Ministero dell'interno, che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un fun-

zionario del Ministero delle finanze e da un rappresentante dell'ente al quale si riferisce il conto da verificare.

La Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento dei conti, espone i risultati della verifica e le sue conclusioni in una motivata relazione, che, unitamente agli atti contabili, è depositata entro i successivi otto giorni nella segreteria della sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio.

Per garantire che i funzionari dello Stato chiamati a far parte della Commissione possano attendere al lavoro di verifica a pieno tempo, si stabilisce che essi sono collocati fuori ruolo.

Con l'articolo 7 si disciplina il giudizio di conto, prevedendo la possibilità del discarico per decreto, anche contestualmente per più conti, qualora il magistrato relatore, sulla base delle conclusioni della Commissione di verifica, non rilevi irregolarità e il pubblico ministero si pronunci in senso conforme.

L'articolo 8 estende ai capi delle amministrazioni degli enti ed istituzioni locali soggetti al giudizio di conto, ai titolari degli organi che sugli stessi esercitano funzioni di controllo, vigilanza e tutela, nonché ai funzionari preposti agli uffici periferici delle amministrazioni statali, l'obbligo, previsto dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, di denunciare al pubblico ministero, presso la Corte o la sua sezione regionale competente per territorio, i fatti, che possano dar luogo a responsabilità, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 9 prevede, con richiamo al testo unico n. 1214 del 1934, l'applicazione delle norme attualmente vigenti per lo svolgimento del processo.

L'articolo 10 — traducendo in esplicita previsione legislativa quanto un'autorevole parte della dottrina ritiene già ammissibile allo stato della legislazione — stabilisce la applicabilità, nei procedimenti dinanzi alle sezioni regionali e alle sezioni della Corte in primo grado, del regolamento preventivo di giurisdizione disciplinato dall'articolo 41 del codice di procedura civile, mediante il

quale della questione di giurisdizione possono essere direttamente investite le sezioni unite della Corte di cassazione durante il giudizio di primo grado che frattanto rimane sospeso di diritto.

L'articolo 11, per le occorrenze delle istituende sezioni regionali, prevede un aumento della dotazione organica di magistrati — quale stabilita dalle tabelle B e C allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 — contenendone, tuttavia, in modici limiti la misura.

Lo stesso articolo prevede, per le categorie di personale diverse da quelle di magistratura, un aumento delle rispettive attuali dotazioni organiche in misura strettamente indispensabile ad assicurare il funzionamento di dette sezioni.

Poichè, peraltro, in atto soltanto pochi impiegati della carriera di concetto sono in possesso della azianità, di cui all'articolo 196 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ultimo comma, sempre dell'articolo 11, attesa l'esigenza di assicurare nel più breve termine la migliore selezione, consente che i posti vacanti all'atto dell'entrata in vigore della legge e quelli che si renderanno disponibili in applicazione del secondo comma dell'articolo stesso, siano conferiti mediante concorso per esami — l'uno scritto e l'altro orale sui servizi d'istituto — al quale potranno partecipare gli impiegati di detta carriera che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano maturato una anzianità effettiva di servizio almeno pari alla metà di quella normalmente richiesta.

Con queste provvidenze si va incontro alle più immediate istanze del personale amministrativo della Corte, restando pregiudicato il problema del riordinamento delle relative carriere, da attuarsi nell'ambito e secondo i criteri della riforma generale delle carriere del personale civile dello Stato in attuazione delle deleghe di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249.

L'articolo 12 detta norme per la copertura della spesa imputandone il relativo importo, calcolato per l'anno finanziario 1969 in lire un miliardo, sul capitolo n. 3523

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo (fondo globale di parte corrente: utilizzo dello stanziamento relativo a « modifiche al regime fiscale dei filati »).

Sul disegno di legge è stata sentita la Corte dei conti a sezioni riunite per il parere previsto dall'articolo unico del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le delegazioni regionali della Corte dei conti, aventi sede e circoscrizione territoriale stabilite dalla tabella A allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883, assumono la denominazione di sezioni regionali della Corte dei conti.

Ferme le norme che disciplinano l'attività di controllo in sede regionale e la sua organizzazione, le sezioni regionali esercitano le attribuzioni indicate nell'articolo seguente.

Nella regione della Valle d'Aosta è istituita una sezione regionale della Corte dei conti con le attribuzioni indicate nell'articolo seguente.

Le attribuzioni stesse spettano nella Regione siciliana, per quanto non previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, alla sezione giurisdizionale istituita con l'articolo 1 dello stesso decreto legislativo.

Art. 2.

Le sezioni regionali giudicano:

a) sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili nonché delle responsabilità degli amministratori, impiegati ed agenti delle regioni, anche a statuto speciale e degli enti e delle istituzioni locali;

b) sui conti degli agenti appartenenti alle amministrazioni statali periferiche, aventi sede nella rispettiva circoscrizione, nonché delle responsabilità dei funzionari, impiegati ed agenti delle amministrazioni

medesime, quando il fatto, da cui deriva il danno per l'Erario, si sia verificato nella propria circoscrizione.

Art. 3.

Le sezioni regionali, costituite secondo le modalità previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, giudicano, nelle materie indicate dall'articolo precedente, con l'intervento di cinque votanti.

La sezione è presieduta da un presidente di sezione o dal più anziano dei consiglieri che la compongono.

Presso ciascuna sezione regionale è istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale o da altro magistrato avente funzioni di sostituto procuratore generale.

La destinazione dei magistrati a ciascuna sezione regionale ha luogo con il loro consenso, ovvero d'ufficio seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica.

Art. 4.

È soppressa la seconda delle sezioni giurisdizionali competenti nelle materie previste dall'articolo 3 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Tali materie, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 2, lettera *b*), restano attribuite alla competenza di una unica sezione.

Art. 5.

Contro le decisioni delle sezioni regionali e contro quelle della sezione indicata nell'articolo precedente è ammesso appello alle sezioni riunite.

Art. 6.

Tranne che nelle regioni a statuto speciale, i cui ordinamenti ne attribuiscono già la verifica ad apposito proprio organismo, e sino a quando non saranno istituiti gli organi previsti dall'articolo 130 della Costi-

tuzione, i conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili degli enti e delle istituzioni locali, vengono, insieme coi relativi atti, trasmessi dagli enti stessi per la verifica — entro cinque giorni dalla scadenza del termine indicato nel terzo comma dell'articolo 310 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 — alla Commissione istituita, per ogni regione, a norma del comma seguente.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un funzionario della carriera amministrativa direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto, che la presiede, designato dal Ministro per l'interno; da un funzionario della carriera direttiva dei servizi centrali o dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di divisione o ad ispettore capo, designato dal Ministro del tesoro; da un funzionario della carriera direttiva delle intendenze di finanza, con qualifica non inferiore a intendente aggiunto, designato dal Ministro per le finanze; da un rappresentante dell'ente o della istituzione, cui i conti da verificare si riferiscono. I funzionari dello Stato chiamati a far parte della Commissione sono collocati fuori ruolo.

La Commissione ha sede presso la prefettura della provincia capoluogo di regione, che designa un funzionario di ragioneria per le funzioni di segretario.

La Commissione — ovvero l'organo competente, tra quelli indicati nel primo comma — entro novanta giorni dal ricevimento dei conti e degli atti, espone i risultati della eseguita verifica e le sue conclusioni in una motivata relazione che, a cura del presidente, viene, entro otto giorni, depositata, insieme coi conti e con gli atti stessi, nella segreteria della sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle dell'articolo 310, quarto comma, del testo unico della legge comu-

nale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 7.

Il segretario della sezione regionale della Corte dei conti comunica la motivata relazione e le conclusioni della Commissione o dell'organo di verifica di cui al precedente articolo 6 al magistrato nominato relatore dal presidente della sezione stessa.

Il magistrato relatore, qualora non rilevi irregolarità e, sulla base delle risultanze della verifica di cui all'articolo precedente, ritenga potersi far luogo al discarico del contabile, promuove, su conforme avviso del pubblico ministero, anche contestualmente per più conti, decreto del presidente di sezione. In ogni altro caso, in cui il discarico non possa essere pronunciato per decreto, il giudizio sul conto e sulle connesse responsabilità, ha luogo secondo le norme che disciplinano il giudizio di conto e di responsabilità nei confronti dei funzionari, impiegati ed agenti dello Stato.

Art. 8.

Le disposizioni dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sono estese ai capi delle amministrazioni degli enti menzionati nell'articolo 2 lettera *a*) della presente legge, ai titolari degli organi che esercitano su tali enti funzioni di controllo, di vigilanza e di tutela, nonchè ai funzionari preposti agli uffici periferici delle amministrazioni statali di cui alla successiva lettera *b*) dello stesso articolo.

La denuncia prevista dal detto articolo 53 deve essere presentata all'ufficio del pubblico ministero presso la Corte o presso la sezione regionale competente per territorio.

Art. 9.

I giudizi indicati negli articoli precedenti per quanto non previsto dalla presente legge sono regolati dalle norme del testo unico

delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e del relativo regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché, quanto alla sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, dalle norme dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

Art. 10.

Nei procedimenti dinanzi alle sezioni regionali ed alle sezioni della Corte dei conti in primo grado previsti dalla presente legge è applicabile l'articolo 41 del codice di procedura civile.

Art. 11.

Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti è stabilito con la tabella *A* allegata alla presente legge in sostituzione delle tabelle *B* e *C*, allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

La tabella *D*, quale risulta dalle variazioni apportatevi dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 novembre 1962, e le tabelle *E*, *F* e *G*, allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *B*, *C*, *D*, *E*, allegate alla presente legge.

In deroga all'articolo 196 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti che risulteranno vacanti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e quelli che si renderanno disponibili, in applicazione del comma precedente, nella qualifica di vice direttore di revisione o di segreteria, saranno per una sola volta conferiti, mediante concorso per esami — costituito da una prova scritta e da una prova orale sui servizi di istituto — al quale potranno chiedere di partecipare gli impiegati della carriera di concetto che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano maturato nella carriera stessa una anzianità effettiva di servizio almeno pari alla metà di quella normalmente richiesta.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1969 in lire un miliardo, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Presidente	n.	1
Presidenti di sezione	»	28
Procuratore generale	»	1
Consiglieri	»	107
Vice procuratori generali	»	24
Primi referendari	»	251
Referendari	»	260
TOTALE		<u>n. 672</u>

TABELLA B

CARRIERA DIRETTIVA

Direttori capi di segreteria e direttori capi di revisione	n.	20
Direttori di segreteria di 1 ^a classe e direttori di revisione di 1 ^a classe	»	60
Direttori di segreteria di 2 ^a classe e direttori di revisione di 2 ^a classe	»	130
Vice direttori di segreteria e vice direttori di revisione	»	160

CARRIERA DI CONCETTO

Segretari e revisori	}	» 430
Segretari aggiunti e revisori aggiunti		
Vice segretari e vice revisori		
TOTALE		<u>n. 800</u>

TABELLA C

Archivisti superiori	n.	20
Archivisti capi	»	100
Primi archivisti	»	300
Archivisti	}	» 575
Applicati		
Applicati aggiunti		
Assistente alla vigilanza	»	1
TOTALE		<u>n. 996</u>

TABELLA D

Dattilografi n. 192

TABELLA E

PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI

Commessi capi	n. 20
Commessi	» 80
Uscieri capi	} » 240
Uscieri	
Inservienti	
TOTALE	<u>n. 340</u>

PERSONALE TECNICO

Agenti tecnici capi	n. 5
Agenti tecnici	» 45
TOTALE	<u>n. 50</u>